



# COMUNE DI ESPERIA

## (PROVINCIA DI FROSINONE)

### SETTORE 1° AFFARI GENERALI

*DETERMINAZIONE N. 905 del 24.11.2023*

Settoriale n. 245 del 24.11.2023

<b>OGGETTO:</b>	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART 71 E 177 D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., IN VIRTÙ DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - APPROVAZIONE SCHEMI - CIG: A031014B7F
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Esperia ha 3643 abitanti e pertanto ai sensi dell'art. 1 della legge 475/68 spettano due sedi farmaceutiche, come confermato dalla deliberazione di Giunta regionale n. G02646 del 27/02/2023;
- in data 20 febbraio 2023 è stata acquisita al protocollo del Comune di Esperia prot. n. 1943 la nota del Dott. Lucio Ciolfi, titolare della sede farmaceutica Ciolfi di Monticelli di Esperia con la quale comunicava la rinuncia alla titolarità del predetto esercizio avendo ottenuto a seguito di pubblico concorso l'assegnazione di altra sede farmaceutica;

**DATO ATTO** che il servizio farmaceutico è un servizio pubblico essenziale e nel Comune di Esperia sono presenti due sedi farmaceutiche, una nel centro di Esperia e l'altra nella frazione di Monticelli di Esperia ed a servizio soprattutto di popolazione anziana e non automunita;

**RICHIAMATO** l'articolo 9 della l. 475/1968 che stabilisce che "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal Comune. Le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il Comune e gli anzidetti farmacisti";

**VISTO** l'art. 14 ter della legge regionale n. 52 del 1980, recante "Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico", così come modificata dalla legge 14/2021 per la revisione della pianta organica che prevede che:

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno pari, i comuni, sulla base della rilevazione della popolazione

residente pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, procedono alla conferma o alla revisione della pianta organica al fine di adattare la distribuzione sul territorio comunale delle sedi farmaceutiche alle variazioni sia quantitative che distributive della popolazione residente.

2. I comuni individuano le zone in cui collocare le nuove farmacie valutando l'adeguatezza del servizio farmaceutico in relazione a tutta la sua estensione geografica, ivi compresi i territori periferici situati al confine con comuni limitrofi, con particolare riferimento a:

- a) equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico;
- b) maggiore attenzione alle zone dove è previsto uno sviluppo economico, urbanistico o un aumento demografico;
- c) garanzia di accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.

3. In sede di individuazione, i Comuni indicano anche le sedi farmaceutiche per le quali intendono esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della l. 475/1968 e successive modifiche.

4. Per le sedi di cui al comma 3, è fatto divieto di esercitare l'attività di farmacia attraverso società pubblico-private nella cui compagine sociale il comune non detenga almeno il 51 per cento della quota societaria.

5. Entro ottobre di ciascun anno pari, i comuni inviano la proposta di conferma o di revisione della pianta organica all'azienda sanitaria locale e all'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, i quali, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della proposta, esprimono il parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla normativa statale.

6. Acquisiti i pareri di cui al comma 5, i comuni adottano la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intendono esercitare il diritto di prelazione, o confermano la pianta organica preesistente".

**TENUTO CONTO** della determinazione della competente struttura regionale n. G13452 06/10/2022 recante "Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Conclusione della procedura concorsuale ed indicazioni rispetto alle sedi farmaceutiche", con la quale la Regione Lazio ha disposto la conclusione della procedura di concorso straordinario per le sedi farmaceutiche nella Regione Lazio e ha stabilito che le sedi farmaceutiche non assegnate alla conclusione del nono interpello, pari a 48, e le sedi, che potrebbero eventualmente essere revocate perché non aperte entro il previsto termine di legge o per diverso termine stabilito con proroga dalla Direzione Regionale competente, sono incardinate nelle piante organiche dei rispettivi Comuni e quindi potranno: a) essere soppresse, qualora in base alla popolazione residente le sedi risultino soprannumerarie o istituite con i resti (la popolazione eccedente, rispetto al parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso – cosiddetta apertura in base ai resti o facoltativa); b) essere prelazionate dai rispettivi Comuni, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza;

**PRESO ATTO** della determinazione della competente struttura regionale n. G02646 del 27/02/2023 avente per oggetto "Presa atto revisione della revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Frosinone – anno 2022" con la quale si conferma la pianta organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Frosinone;

**RICHIAMATI i seguenti atti:**

- ✓ la deliberazione di Giunta comunale n.42 del 04.04.2023 con la quale si è provveduto all'esercizio del diritto di prelazione della farmacia di Monticelli resasi vacante giusto decreto sindacale n. 5 del 13/03/2023, il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 9 della l. 475/1968 e dell'art. 14 ter della legge regionale n. 52 del 1980 che riconosce ai Comuni per le sedi di nuova istituzione o quelle resesi vacanti il diritto di prelazione;
- ✓ la nota della Regione Lazio n. U0455251 del 02.05.2023 acquisita al protocollo n.

- 4938/2023;
- ✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 06/07/2023;
  - ✓ la determinazione n. 598 del 08/08/2023 avente per oggetto “Affidamento servizio redazione predisposizione relazione di stima del valore della concessione della farmacia di Monticelli – Determina a contrarre”;
  - ✓ la suddetta relazione redatta dal professionista incaricato, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 10303 del 09/10/2023;
  - ✓ la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 27/10/2023 avente per oggetto “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA - PRESA ATTO PARERE SULLA CONGRUITÀ DEL CANONE CONCESSORIO E LINEE GUIDA PIANO ECONOMICO - ATTO INDIRIZZO”;
  - ✓ la nota prot. 12147 del 23/11/2023 con la quale il legale incaricato ha trasmesso a questo Ente gli atti di gara per la concessione della gestipne della farmacia comunale;

**TENUTO CONTO** dell’articolo 62 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”*.

#### **PRESO ATTO**

- che il Comune di Esperia con D.C.C. n. 34 del 25/07/2022 ha deliberato di aderire alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Cinquecittà e contestualmente approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ex articolo 30 del D.Lgs. 267/2000;
- che l’Unione Cinquecittà è stazione appaltante qualificata iscritta all’ANAC “L1” e “SF1” e pertanto può svolgere gare senza limiti di importo;

**VISTA** la Deliberazione dell’Unione Cinquecittà n. 25 del 03/11/2023 avente ad oggetto **“APPROVAZIONE CRITERI RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – MODIFICA DLIBERAZIONE DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 16 DEL 13/07/2022”** con la quale sono state approvate le tariffe da assegnare all’Unione per l’attività di C.U.C. in funzione dell’importo complessivo a base di gara relativamente alle concessioni, nello specifico:

- ✓ 1% sull’ammontare delle concessioni di servizi, forniture e lavori per importi fino a € 500.000 con l’eccezione degli affidamenti diretti per i quali la percentuale da prevedere per a Cuc è pari allo 0,5%;
- ✓ 0,75% sull’ammontare delle concessioni di servizi, forniture e lavori per importi fino a € 1.000.000;
- ✓ 8.000 € per ammontare delle concessioni di servizi, forniture e lavori superiori a 1.000.000 €

**PRESO ATTO** che spetta al RUP del Comune l’approvazione degli atti di gara mentre spetta al Responsabile della C.U.C. l’indizione della relativa procedura;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- si rende necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento della Concessione della farmacia comunale;
- si intende procedere mediante la PROCEDURA APERTA EX ART 71 D.LGS. N. 36/2023 e ss.mm.ii., IN VIRTÙ DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ

VANTAGGIOSA, CON IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 179, COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, PARI A €. 12.180.000 (IVA ESCLUSA);

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in relazione al disposto dell'art. 177 DEL D.LGS. 36/2023 , il contratto ha per oggetto la concessione di servizi;

**VISTA**, la deliberazione dell'ANAC (*Autorità Nazionale Anticorruzione*) n. 621 in data 20 dicembre 2022 con la quale si stabilisce che la contribuzione dovuta per le gare è stata fissata nella misura di cui al seguente prospetto:

Importo posto a base di gara compresi gli oneri per la sicurezza	Quota per le stazioni appaltanti	Quota per ogni partecipante
<b>Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000</b>	<b>€. 880</b>	<b>€. 220,00</b>

**PRECISATO CHE:**

- l'oggetto del contratto è L' *AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE FARMACIA COMUNALE MONTICELLI DI ESPERIA*
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando/disciplinare di gara;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 71 e 177 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. in virtù del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il valore economico dell'appalto è pari a **€. 12.180.000** ;
- il contratto sarà stipulato secondo lo schema allegato alla presente;

**RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione della seguente documentazione di gara:

- ✓ DGUE
- ✓ *Bando/Disciplinare di Gara*
- ✓ Mod.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- ✓ Mod.2 – OFFERTA TECNICA
- ✓ Mod.3 – OFFERTA ECONOMICA
- ✓ Mod.4 – MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CARIC. PENDENTI
- ✓ Mod.5 - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
- ✓ Mod.6 – DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE
- ✓ Mod.7 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'
- ✓ Mod.8 – ATTESTATO PRESA VISIONE
- ✓ Mod.9 – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
- ✓ Relazione di stima-piano economico finanziario

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO CHE:**

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	<i>Concessione farmacia comunale</i>
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	<i>Concessione farmacia comunale Monticelli di Esperia</i>
	FORMA DEL CONTRATTO:	in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante,
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Sono quelle contenute integralmente nel bando/disciplinare di gara
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
PIATTAFORMA INFORMATICA	Codice dei contratti Articolo 40	DIGITAL PA ( <i>Piattaforma della CUA di "Unione Cinque Città", con sede in Piedimonte San Germano(FR)</i> ) <a href="https://unionequinciecitta.acquisti.e-lematici.it/">https://unionequinciecitta.acquisti.e-lematici.it/</a>

**RITENUTO** doversi procedere inoltre all'impegno di spesa

- della somma pari ad €. 880 in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) Via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma (RM) C.F. 97584460584;
- della somma di €. 8.000 in favore dell'Unione Cinquecittà di Piedimonte San Germano (FR) P.Iva 02336490608;
- della somma di € 1.000 in favore della società Info srl per le spese di pubblicazione;

**CONSIDERATO CHE** per l'intervento di che trattasi è stato acquisito il CIG: **A031014B7F**;

VISTO il D.Lgs 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale per i servizi, le provviste ed i lavori in economia;

Visto il Bilancio di Previsione 2023/2025;

**DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in preambolo:

- 1) **DICHIARARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **APPROVARE**, per i motivi in premessa citati, i seguenti schemi di atti di gara relativi all'affidamento dei servizi tecnici di che trattasi, nello specifico:
  - ✓ DGUE
  - ✓ *Bando/Disciplinare di Gara*
  - ✓ Mod.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
  - ✓ Mod.2 – OFFERTA TECNICA
  - ✓ Mod.3 – OFFERTA ECONOMICA
  - ✓ Mod.4 – MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CARIC. PENDENTI
  - ✓ Mod.5 - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
  - ✓ Mod.6 – DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE
  - ✓ Mod.7 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'
  - ✓ Mod.8 – ATTESTATO PRESA VISIONE
  - ✓ Mod.9 – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
  - ✓ Relazione di stima-piano economico finanziario
- 3) **IMPEGNARE** le seguenti somme sul capitolo 10110309/2:
  - €. 880 in favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) Via Marco Minghetti 10 – 00187 Roma (RM) C.F. 97584460584;
  - €. 8.000 in favore dell'Unione Cinquecittà di Piedimonte San Germano (FR) P.Iva 02336490608;
  - €. 1.000 in favore della società Info srl per le spese di pubblicazione, Smart Cig: ;
- 4) **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€. 10.000** sulla disponibilità economica del cap. 10110309/2 , Missione 1, programma 1, del bilancio 2023/2025;
- 5) **DARE ATTO** che il versamento di contribuzione relativo all'ANAC verrà effettuato dopo l'emissione del MAV (Pagamento Mediante Avviso), con riferimento al numero di gara di seguito indicato, assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento, messo a disposizione dall'A.N.AC. in apposita area riservata "Servizio Riscossione" ;
- 6) **TRASMETTERE** la presente determinazione con i relativi allegati al Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano per l'indizione della relativa procedura di gara;
- 7) **DARE ATTO** che il CIG assegnato per la gara è il seguente: **A031014B7F**;
- 8) **DARE ATTO** che lo smart Cig assegnato per la pubblicazione della gara è il seguente: **Z633D71DB7**;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio  
ANTONIO TUCCILLI

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i., introdotto dall'art.3 del D.L. n.174/2012 come convertito con la L. n.213 / 2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Rilascia parere FAVOREVOLE

Data, 24.11.2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE 1° AFFARI GENERALI**  
**ANTONIO TUCCILLI**

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (*ex. patto di stabilità interno*) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:

Rilascia parere FAVOREVOLE

Data, 24.11.2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**MARILENA COVELLI**

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 24.11.2023 al 09.12.2023

Data, 24.11.2023

**Il Responsabile del Servizio**  
**ANTONIO TUCCILLI**

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)